



Bruxelles, 21 marzo 2022
(OR. en)

7436/22

EF 88
ECOFIN 251
DELECT 48

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	18 marzo 2022
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2022) 1541 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 17.3.2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio previsto dall'articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento e le norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2021/2268 per quanto riguarda la data di applicazione di tale regolamento

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 1541 final.

All.: C(2022) 1541 final

Bruxelles, 17.3.2022
C(2022) 1541 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 17.3.2022

che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio previsto dall'articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento e le norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2021/2268 per quanto riguarda la data di applicazione di tale regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 1 del regolamento (UE) 2021/2259 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ha prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il regime transitorio per le società e le persone di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio² in relazione a taluni OICVM e fondi diversi dagli OICVM. Di conseguenza tali società e persone applicheranno tale regolamento in relazione ai suddetti fondi a partire dal 1° gennaio 2023.

Il presente regolamento delegato proroga il regime transitorio di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2268 della Commissione³ per allinearli alla proroga del regime transitorio di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014. In questo modo gli ideatori di prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) che offrono fondi di investimento come uniche opzioni di investimento sottostante, o insieme ad altre opzioni di investimento, potranno continuare a utilizzare, per i documenti contenenti le informazioni chiave sui PRIIP, i documenti contenenti le informazioni chiave redatti conformemente agli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ in relazione a tali fondi fino al 31 dicembre 2022. Il presente regolamento delegato stabilisce inoltre il 1° gennaio 2023 come nuova data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2021/2268.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il presente regolamento delegato non è accompagnato da una valutazione d'impatto distinta, poiché le norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione⁵ sono già state oggetto di una valutazione d'impatto. Esso non

¹ Regolamento (UE) 2021/2259 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d'investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti (GU L 455 del 20.12.2021, pag. 1).

² Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).

³ Regolamento delegato (UE) 2021/2268 della Commissione, del 6 settembre 2021, recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione per quanto riguarda il metodo di base e la presentazione degli scenari di performance, la presentazione dei costi e il metodo di calcolo degli indicatori sintetici di costo, la presentazione e il contenuto delle informazioni sulla performance passata e la presentazione dei costi per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) che offrono una serie di opzioni di investimento, nonché per quanto riguarda l'allineamento degli accordi transitori per gli ideatori di PRIIP che offrono le quote di fondi di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio come opzioni di investimento sottostante con l'accordo transitorio prorogato stabilito in tale articolo (GU L 455I del 20.12.2021, pag. 1).

⁴ Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (GU L 100 del 12.4.2017, pag. 1).

⁵ Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati

modifica la sostanza di tale regolamento delegato né crea nuovi obblighi per gli ideatori di PRIIP o le persone che forniscono consulenza su tali prodotti o li vendono, comprese quelle di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014. Si limita infatti ad allineare il termine di applicazione di cui all'articolo 18, terzo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/653 alla data in cui ha fine l'esenzione transitoria stabilita dall'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 1 modifica l'articolo 18, terzo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/653. Di conseguenza il regime transitorio riguardante gli ideatori di PRIIP che offrono fondi di investimento come uniche opzioni di investimento sottostante, o insieme ad altre opzioni di investimento, si applica fino al 31 dicembre 2022.

L'articolo 2 modifica l'articolo 2, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2021/2268. Di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/2268 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (GU L 100 del 12.4.2017, pag. 1).

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 17.3.2022

che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio previsto dall'articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento e le norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2021/2268 per quanto riguarda la data di applicazione di tale regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n.1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati⁶ (PRIIP), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1286/2014 stabilisce regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave che deve essere redatto dagli ideatori PRIIP nonché sulla diffusione del documento contenente le informazioni chiave agli investitori al dettaglio al fine di consentire agli investitori al dettaglio di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIP. Tuttavia, a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, di detto regolamento, le società di gestione quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ e le società di investimento di cui all'articolo 27 della medesima direttiva nonché le persone che forniscono consulenza o vendono quote di OICVM quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, della suddetta direttiva erano esentate dagli obblighi di cui al suddetto regolamento fino al 31 dicembre 2021. Quando uno Stato membro applica le norme sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave, ai sensi degli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE, a fondi diversi dagli OICVM offerti agli investitori al dettaglio, il regime transitorio di cui all'articolo 32, paragrafo 1, di detto regolamento si applica alle società di gestione, alle società d'investimento e alle persone che vendono quote di tali fondi o forniscono consulenza su siffatte quote agli investitori al dettaglio. Il regolamento (UE) 2021/2259 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ ha modificato il regolamento (UE) n. 1286/2014 al fine di prorogare tale regime transitorio fino al 31 dicembre 2022.

⁶ GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1.

⁷ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

⁸ Regolamento (UE) 2021/2259 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d'investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di

- (2) Il regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione⁹, adottato in base all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1286/2014, stabilisce norme per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti. L'articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento delegato consentiva agli ideatori di PRIIP di utilizzare il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori redatto conformemente agli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE per fornire informazioni specifiche ai fini degli articoli da 11 a 13 di detto regolamento delegato, anziché il documento contenente le informazioni chiave di cui allo stesso regolamento delegato (UE) 2017/653, fino al 31 dicembre 2019, a condizione che almeno una delle opzioni di investimento sottostante di cui all'articolo 14, paragrafo 1, di detto regolamento delegato fosse un OICVM o un fondo diverso da un OICVM di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014. Il regolamento delegato (UE) 2019/1866 della Commissione¹⁰ ha prorogato tale regime transitorio fino al 31 dicembre 2021 e il regolamento delegato (UE) 2021/2268 della Commissione¹¹ ha modificato il regolamento delegato (UE) 2017/653 al fine di prorogare ulteriormente tale regime transitorio fino al 30 giugno 2022.
- (3) Poiché il regolamento (UE) 2021/2259 ha ormai prorogato fino al 31 dicembre 2022 il regime transitorio di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014, è necessario che tale proroga si rifletta anche nel regolamento delegato (UE) 2017/653 e che il regime transitorio sia ulteriormente prorogato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/653.
- (4) È necessario provvedere affinché il regolamento delegato (UE) 2021/2268 si applichi solo a decorrere dal giorno successivo alla data in cui ha fine il regime transitorio stabilito dall'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014. La data stabilita dall'articolo 2, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2021/2268 dovrebbe

organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti (GU L 455 del 20.12.2021, pag. 1).

⁹ Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (GU L 100 del 12.4.2017, pag. 1).

¹⁰ Regolamento delegato (UE) 2019/1866 della Commissione, del 3 luglio 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/653 per prolungare la durata dell'esenzione transitoria riguardante gli ideatori di PRIIP che offrono, come opzioni di investimento sottostante, le quote di fondi di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in linea con la proroga dell'esenzione prevista al suddetto articolo (GU L 289 dell'8.11.2019, pag. 4).

¹¹ Regolamento delegato (UE) 2021/2268 della Commissione, del 6 settembre 2021, recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione per quanto riguarda il metodo di base e la presentazione degli scenari di performance, la presentazione dei costi e il metodo di calcolo degli indicatori sintetici di costo, la presentazione e il contenuto delle informazioni sulla performance passata e la presentazione dei costi per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) che offrono una serie di opzioni di investimento, nonché per quanto riguarda l'allineamento degli accordi transitori per gli ideatori di PRIIP che offrono le quote di fondi di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio come opzioni di investimento sottostante con l'accordo transitorio prorogato stabilito in tale articolo (GU L 455I del 20.12.2021, pag. 1).

quindi essere sostituita. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/2268,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/653

All'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2017/653, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"L'articolo 14, paragrafo 2, si applica fino al 31 dicembre 2022."

Articolo 2

Modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2268

All'articolo 2, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2021/2268, la data "1° luglio 2022" è sostituita da "1° gennaio 2023".

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17.3.2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN